



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**Norme di accreditamento
degli eventi formativi organizzati
da associazioni sindacali nazionali e
da altri organismi
di emanazione della categoria**

*ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. b), 6, co. 2, lett. d) ed e), e 12, co. 1,
del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale*

Sommario

1. Riferimenti normativi	3
2. Definizioni	3
2.1 <i>Associazione sindacale nazionale di categoria.....</i>	
2.2 <i>Organismo di emanazione della categoria.....</i>	
3. Requisiti di ammissibilità.....	3
4. Procedura di accreditamento.....	4
5. Attribuzione dei crediti formativi	4

1. Riferimenti normativi

Scopo delle presenti norme di attuazione è la definizione di criteri oggettivi ed uniformi atti ad individuare una procedura di riconoscimento e di attribuzione diretta dei crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale agli eventi organizzati dalle associazioni sindacali di categoria aventi rilevanza e rappresentatività su base nazionale e da altri organismi di emanazione della categoria, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. b), 6, co. 2, lett. d) ed e), e 12, co. 1, del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.

Le presenti norme non si applicano anche alle attività di formazione a distanza regolate dalle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, approvate dal CNDCEC il 20 febbraio 2008 e loro successive modificazioni.

2. Definizioni

2.1 Associazione sindacale nazionale di categoria

Organizzazione sindacale a rilevanza nazionale senza finalità di lucro, anche federativa, costituita da iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, associati per la tutela dei comuni interessi professionali e per finalità di rappresentanza politica e sindacale della categoria.

2.2 Organismo di emanazione della categoria

Ente a rilevanza nazionale senza finalità di lucro avente per oggetto attività di studio e di ricerca costituito o comunque univocamente riferibile al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3. Requisiti di ammissibilità

1) Requisiti generali che l'organismo deve possedere per avanzare l'istanza diretta al CNDCEC

Associazioni sindacali nazionali di categoria:

- a) conformità rispetto ai requisiti giuridici (forma giuridica: ente/organizzazione non lucrativo/a);
- b) numero documentabile di iscritti/associati, con quota sociale non simbolica, non inferiore all'uno per cento del totale degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e diffusi sull'intero territorio nazionale in quota pari ad almeno il 25% del totale in ognuna delle tre macro aree identificate dall'art. 68, quarto comma, d.lgs. 139/05;
- c) rilevanza nazionale dedotta per riscontro della attività, per diffusione di sedi e vitalità delle stesse;
- d) l'oggetto statutario deve contenere la realizzazione di attività di formazione professionale continua per gli iscritti nell'ampio spettro delle materie previste dall'art. 3, comma 2 del Regolamento per la FPC del Consiglio Nazionale.

Organismi di emanazione della categoria:

- a) conformità rispetto ai requisiti giuridici (forma giuridica: ente/organizzazione non lucrativo/a);
- b) rilevanza nazionale ed univocamente riferibile al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- c) l'oggetto statutario deve contenere la realizzazione di attività di formazione professionale continua per gli iscritti.

2) **Requisiti generali che l'evento deve possedere per l'accreditamento diretto**

- a) rilevanza nazionale effettiva dell'evento in quanto finalizzato a riunire le rappresentanze e gli iscritti di tutte le sedi territoriali;

ovvero

- b) inserimento dell'evento locale nell'ambito di un programma formativo omogeneo in cui l'evento sia ripetuto in almeno 10 sedi distinte e diffuse in ognuna delle tre macro aree e con le stesse proporzioni di cui al precedente punto 3.1.b).

4. **Procedura di accreditamento**

Per quanto attiene alle procedure di accreditamento delle attività formative si applicano le seguenti disposizioni previste dal Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, con l'avvertenza che gli espressi richiami agli Ordini territoriali sono da intendersi riferiti anche alle associazioni sindacali nazionali di categoria ed agli altri organismi di emanazione della categoria:

- **Attribuzioni:** art. 6, co. 2, lett. e), e art. 9, co. 1;
- **Presentazione dell'istanza:** art.8, co. 1, 2 (ad eccezione dell'inciso di cui alla lett. e)), 3, 5 e 6, e art. 9, co. 3, 4 e 5;
- **Attribuzione crediti formativi:** art. 10.

5. **Attribuzione dei crediti formativi**

Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al paragrafo 4, Procedura di accreditamento, delle presenti Norme, il Consiglio Nazionale potrà valutare l'opportunità di attribuire i crediti formativi in considerazione della particolare qualità ed importanza dell'attività formativa.

La richiesta di accreditamento diretto non supplisce alla necessità di richiedere contemporaneamente l'inserimento dell'evento nei programmi formativi degli Ordini territoriali interessati.

*** *** ***